

CAPITOLATO D'ONERI

ai sensi dei seguenti riferimenti legislativi:

- Legge Regione Campania n. 13 del 28 febbraio 1987;
- Legge Regione Campania n. 11 del 7 maggio 1996;
- Legge Regione Campania n. 14 del 24 luglio 2006.

delle condizioni e prescrizioni in base alle quali il Comune di Capaccio mette in vendita il materiale legnoso ricavabile dalle piante assegnate al taglio radicate nel lotto boschivo di ceduo misto di latifoglie a prevalenza di cerro denominato “Crispi”, del Piano di Assestamento Forestale 2006-2015 del Comune di Capaccio (SA).

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Ente che effettua la vendita

Il Comune di Capaccio in esecuzione alla delibera n. 34491 del 02/09/2014 adottata dalla Giunta Comunale e resa esecutiva a norma di legge, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dalla p.la 15 “Crispi” del P.A.F. 2006-2015, consistente in un ceduo misto di latifoglie a prevalenza di cerro, come da progetto di taglio allegato, redatto dal [dott. For. Giancarlo esposito](#) in data 18/09/2015 in conformità dell'autorizzazione al taglio rilasciata dal Presidente della Comunità Montana “Calore Salernitano” del 05/12/2014 recante prot. n.7762.

Art. 2

Forma di vendita

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73 lett. C del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art. 3

Prezzo e rischi di vendita

La vendita, trattandosi di un bosco ceduo, avviene **a corpo** (vedi art. 1538 Codice civile), partendo dal prezzo base di **€53.610,00 (diconsi euro cinquantatremilaseicentodieci/00)**.

stimato in sede di progetto di taglio. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, trattandosi di un bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini.

Art. 4

Materiale posto in vendita

Il materiale posto in vendita è costituito da **3.293** piante e/o polloni di diametro preso a 1,30 m dal colletto pari o superiore a 17,5, contrassegnate nei pressi del colletto con l'impronta del martello forestale recante il n° SA 758 e numerazione in tinta rossa dal n° **1 al n° 3.293** compreso, nonché da tutte le piante e polloni costituenti il bosco ceduo.

Sono escluse dal taglio:

- a) N. 1.205 piante e/o polloni destinate a dote (matricine) contrassegnate al fusto con anellatura di colore verde chiaro dalla N°1 alla N°143 e dalla N°144 alla N°1.205 di colore verde scuro recante il numero progressivo dal n. 1 al 1.205 compreso;
- b) Tutte le piante di confine recante doppia anellatura di colore verde chiaro e anellatura di colore rosso;

I confini del lotto sono racchiusi e distinti con piante recanti a circa 1,30 dal colletto un doppio anello di colore verde chiaro recante al centro il numero progressivo anch'esso di colore verde dal n° 1 al N° 81.

Le piante assegnate al taglio aventi diametro pari o superiore a 17,5 centimetri, in termini di consistenza numerica e di specie, sono riportate in tabella:

Diametro (cm)	Numero di piante per diametro e specie						ontano	TOTALE COMPLESSIVO
	Acero	Carpino	Castagno	Cerro	Frassino	Leccio		
18	9	140	9	43	28	6	33	268
20	19	203	21	110	38	5	95	491
22	18	114	18	150	29	11	88	428
24	22	89	20	147	11	14	92	395
26	11	37	17	158	13	3	76	315
28	8	30	27	154	4	9	57	289
30	16	25	14	139	4	6	61	265
32	3	20	11	106		3	48	191
34	5	14	5	81		4	29	138
36	5	7	8	51			21	92
38		5	8	49		3	14	79
40	2	8	8	54			16	88
42	1	3	11	13		3	10	41
44	1		7	13		1	6	28
46		1	12	17		1	6	37
48		3	11	7	1	1	4	27
50		1	16	4		1	4	26
52			5	1			1	7
54			8	4			1	13
56			10	3			1	14
58	1		6	3		1	1	12
60	2		8	2				12
62		1	6	1				8
64			7	3				10
66			5	2				7
68			2					2
70				1				1
74			1					1
78			2					2
80			2					2
90			1				1	2
94			1					1
100			1					1
Totale	123	701	288	1.316	128	72	665	3.293
%	3,74%	21,29%	8,75%	39,96%	3,89%	2,19%	20,19%	100,0%

Art. 5

Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'Avviso d'Asta ed in base a quanto previsto nell'art. 10 "*Vendita del lotto boschivo*" Alleg. B della L.R. n. 11/96.

La pubblicità della gara sarà fatta mediante la pubblicazione dell'avviso d'asta all'Albo Pretorio on-line del comune, non che sul sito internet dell'Ente Comunale.

Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo raccomandata postale, o a mano, presso la Segreteria del Comune. Si procederà alla aggiudicazione anche qualora venisse presentata una sola offerta valida.

Art. 6

Documenti

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le Società di fatto.

2) Un certificato rilasciato dalla U.O.D. SERVIZIO FORESTE NAPOLI della Regione di data non anteriore a mesi tre attestante l'iscrizione della Ditta all'Albo Regionale delle Ditte Boschive.

3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario comprovante l'effettuato deposito provvisorio di **€ 5.361,00 (diconsi euro cinquemilatrecentosessantuno/00)**, pari al 10 % del prezzo di stima posto a base d'asta. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a carico del deliberatario. Se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto.

4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa nonché del presente Capitolato d'oneri in ogni suo articolo.

5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla Legge n. 726 del 13 settembre 1982 ed alla Legge n. 936 del 23 dicembre 1982.

Art. 7

Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 8

Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 9

Validità degli obblighi assunti dalle parti

Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 10

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

All'atto dell'espletamento della gara, sarà redatto regolare verbale di aggiudicazione, da sottoscrivere da parte del Presidente della Commissione di gara non che da due testimoni. Successivamente all'aggiudicazione e trascorso il periodo necessario per la verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria, si procederà per la stipula, con la ditta aggiudicataria, di regolare contratto da redigersi in forma pubblica. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 11

Deposito cauzionale

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del **10%** per cento dell'importo del contratto (**L.R. n. 11/96 art. 12 Allegato B**).

Art. 12

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 11 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre per una nuova gara, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 13

Consegna del lotto boschivo

La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluogo, entro **90 giorni** dalla stipula del relativo contratto. Il Sindaco o il Responsabile del Procedimento può richiedere che alle operazioni di consegna sia presente anche un Funzionario del Settore U.O.D." Servizio Territoriale Provinciale Salerno".

La consegna è subordinata all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e relativo Capitolato tra i quali:

- a) accensione del deposito cauzionale pari al 10 % dell'importo del Contratto a cura e spese dell'aggiudicatario;
- b) versamento su apposito conto corrente dell'Ente proprietario di un importo pari al 10 % del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo Comunale, giusta applicazione dell'art. 12 dell'allegato B alla Legge Regionale n. 11 del 07/05/1996.

Art. 14

Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo:

IN N. 2 RATE DI PARI IMPORTO: UNA ALL'ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO E L'ALTRA ENTRO CINQUE MESI DALL'INIZIO DELL'UTILIZZAZIONE.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione del lotto boschivo. Nel caso in cui non si ottemperi a detta stipula nei tempi fissati, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e indirà una nuova gara d'appalto a danno del precedente aggiudicatario.

Art. 15

Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, all' U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale Salerno" e al Comando Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art. 16

Termine del taglio

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso ricavabile, la cippatura dei cimali e della ramaglia aventi diametro superiore a 2 cm e fino ai 5 cm centimetri, e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della lavorazione dovrà essere terminato entro **mesi 12 (due stagioni silvane)** consecutive dalla consegna, salvo eventuali proroghe concesse a norma dell'art. 17.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 17

Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta al Sindaco del Comune proprietario almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. Questi ha la facoltà di concederla per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisirà le notizie necessarie ed il parere del Settore U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale Salerno". La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

Art. 18

Divieto di subappalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 19

Rispetto delle leggi forestali

L'aggiudicatario, in fase di utilizzazione del lotto boschivo, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato, sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore e delle eventuali prescrizioni dettate dalla Direzione lavori.

Art. 20

Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, i delegati degli uffici preposti giurisdizionalmente al controllo U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale Salerno" procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco. I rilievi saranno eseguiti da personale qualificato che procederà a trascrivere in apposito piedilista allegato al verbale di sopralluogo tutte le piante danneggiate ed a contrassegnarle con numerazione progressiva in vernice indelebile, di colore diverso dal rosso e dal verde, da eseguire su apposita tacca al ceppo, nonché ad apporre idonea picchettazione atta ad identificare l'area oggetto di controllo. Il predetto verbale sarà sottoscritto da tutti i convenuti. Tutti i verbali saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

Qualora nel corso del controllo si riscontrino infrazioni di carattere penale, del fatto sarà resa edotta la Magistratura competente per territorio. Nel caso in cui si rilevino infrazioni per le quali è prevista la sola Sanzione Amministrativa ed il personale del Comando Stazione Forestale competente per territorio non ha partecipato alle operazioni di controllo, copia del verbale di riscontro sarà trasmessa al predetto Comando Stazione, per l'irrogazione e notifica ai contravventori della Sanzione Amministrativa pecuniaria.

Art. 21

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri all'interno del lotto boschivo.

Art. 22

Modalità del taglio

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" od a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. Comunque per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello forestale.

Art. 23

Penalità

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi sulla specchiatura praticata alla base della pianta. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) €25,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) €25,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- 3) €10,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;

Art. 24

Penalità per danneggiamento alle piante sottocavallo

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi operai in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario, un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

- a) Per un numero di piante inferiore o pari al dieci per cento del numero di piante costituenti il lotto boschivo, l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15 per cento (art. 13 Allegato B).
- b) Per le piante eccedenti il suddetto dieci per cento l'aggiudicatario, pagherà il valore di macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte.

Le operazioni di vigilanza, controllo e valutazione degli indennizzi saranno condotte in base a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 11/96.

Art. 25

Sospensione del taglio

Il Settore U.O.D." Servizio Territoriale Provinciale Salerno", previo avviso all'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio, qualora, malgrado gli avvertimenti e le prescrizioni fornite per garantire il rispetto del Capitolato e l'osservanza delle leggi vigenti, questi persista in un'utilizzazione boschiva non conforme alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora da tali inosservanze dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere disposta verbalmente sia dal personale del Corpo Forestale dello Stato che dai funzionari del Settore U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Salerno, fatta salva la facoltà dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come sancito dal precedente art. 13.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria al Settore U.O.D." Servizio Territoriale Provinciale Salerno", salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 26

Ripulitura della tagliata

L'Aggiudicatario, in merito alla ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, oltre a considerare che è vietata la bruciatura dei residui della lavorazione, per cui si prevede la cippatura della ramaglia di diametro superiore ai 2 centimetri, secondo quanto previsto dal *Comma IV* dell'Alleg. C "*Linee di indirizzo per l'applicazione della L.R. n. 14 del 24 luglio 2006*". La cippatura dovrà essere praticata in corrispondenza delle aree preposte per il concentramento dei materiali di risulta (per la lavorazione o la riduzione in cippato), evidenziate nella cartografia allegata al progetto di taglio.

Art. 27

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente ;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco durante il taglio ed il trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
- 5) la ditta aggiudicatrice del lotto boschivo, dovrà limitare l'uso dei mezzi meccanici per le fasi di esbosco e dovrà utilizzare rigorosamente le piste di esbosco esistenti all'interno della particella forestale.

Art. 28

Capanni e manufatti

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanni ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del settore U.O.D." Servizio Territoriale Provinciale Salerno" che provvederà, altresì, a designare il luogo ove potranno eseguirsi tali ripari temporanei per mezzo di legname di esclusiva proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle entro il termine stabilito con l'art. 16 del presente Capitolato d'onere, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente, il quale potrà addebitare le spese di smantellamento alla ditta aggiudicataria con rivalsa sulla cauzione.

Art. 29

Carbonizzazione - penalità

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di **€150,00**.

Art. 30

Strade di esbosco

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti indicate in cartografia o, all'occorrenza, dal personale competente per territorio addetto al controllo. Qualora, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario potrà farne istanza al settore U.O.D." Servizio Territoriale Provinciale Salerno" che potrà procedere al richiesto assegno, previo nulla-osta dell'Ente proprietario (art. 15 - Alleg. B della L.R. n. 11/96).

Art. 31

Penalità per aperture o ampliamento di vie

Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di **€150,00**, fatta salva l'applicazione di provvedimenti di natura penale relativi ad eventuali danni di natura patrimoniale o ambientale.

Art. 32

Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al settore U.O.D." Servizio Territoriale Provinciale Salerno"; in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'U.O.D." Servizio Territoriale Provinciale Salerno". Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante, da un Funzionario del Servizio Foreste della Regione Campania entro mesi sei dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art.6.

Art. 33

Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti contestati all'aggiudicatario.

Art. 34

Interessi sulle penalità e indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art. 14. In caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 35

Assicurazione operai

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e verso terzi, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 36

Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 37

Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 38

Svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto boschivo si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo, sempre, il disposto degli articoli n. 34 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 39

Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Art. 40

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 41

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo n. 6 è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:


--- agli effetti tutti dell'art. 1341 codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

(FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO)



INQUADRAMENTO GENERALE
DEL P.A.F. 2006 - 2015


— Particella n° 15



CARTA DI DETTAGLIO SC. 1:5000

-  LINEA DI CONFINE LOTTO BOSCHIVO P 15
-  PISTA CAMIONABILE
-  PISTA TRATTORABILE
-  MULATTIERE
-  AREE DI SAGGIO
-  PIAZZOLE DI CONCENTRAMENTO E CIPPATURA RAMAGLIA

CARTOGRAFIA I.G.M.




1:5.000



CARTOGRAFIA VIABILITA' SC. 1:5000

-  LINEA DI CONFINE LOTTO BOSCHIVO P 15
-  PISTA CAMIONABILE
-  PISTA TRATTORABILE
-  MULATTIERE
-  PIAZZOLE DI CONCENTRAMENTO E CIPPATURA RAMAGLIA
-  PUNTI DI SCATTO FOTO

CARTOGRAFIA I.G.M.



PISTA CAMIONABILE

MULATTIERA M1

PISTA TRATTORABILE P1

1:5.000



ASSEVERAZIONE

I sottoscritti dr. For. Giancarlo Esposito, nato a Napoli (NA) il 03/05/1979 e residente a Colliano (SA) in via Bisigliano, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Salerno al n.758, in qualità di tecnico incaricato per la redazione del progetto di martellata della particella n. 15 "Crispi", committente Comune di Capaccio (SA)

ASSEVERA

Che il progetto medesimo, cui la presente asseverazione è allegata, è stato elaborato nel rispetto della L.R. n.11/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed è composto dai seguenti elaborati:

1. Atti amministrativi;
2. Relazione tecnica;
3. Piedilista di martellata;
4. Raggruppamento per classi di diametro;
5. Rilievi ipso-dendrometrici;
6. Analisi dei prezzi;
7. Valutazione analitica;
8. Verbale di stima;
9. Corografia e cartografia;
10. Capitolato d'oneri.

Colliano, li 18/09/2015

IL TECNICO INCARICATO



Dott. For. Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito

